



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le Autonomie locali". (A.S. 1083) (ECONOMIA E FINANZE)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 107/ew del 20 novembre 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 novembre 2008:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

VISTA la nota prot. DAGL 147 PRES. 08 - 5525 del 3 ottobre 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le Autonomie locali", approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 ottobre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2008, provvedimento che è stato presentato al Senato (A.S.1083) ed inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato esaminato dall'Aula del Senato che ne ha concluso la discussione nella seduta pomeridiana dell'11 novembre 2008 in cui è stato approvato, tra gli altri, un emendamento all'articolo 3 che ha provveduto alla soluzione della questione pregiudiziale posta dalle Regioni nella seduta del 16 ottobre 2008 (disposizione relativa al commissariamento degli Enti che non provvedano alla definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle Regioni e degli Enti locali);

CONSIDERATO che, per l'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione a livello tecnico, per il giorno 12 novembre 2008, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni si sono riservati di comunicare le proprie valutazioni dopo le determinazioni assunte a livello politico dai Presidenti delle Regioni nella seduta della Conferenza delle Regioni convocata per il 13 novembre 2008, prendendo atto della intervenuta modifica del citato articolo 3 come auspicato dalle Regioni, mentre i rappresentanti dell'ANCI hanno formulato delle proposte relative all'articolo 2 (concernente il meccanismo di recupero per l'anno 2008 della differenza tra maggiore gettito previsto dell'ICI rurale e corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni e la previsione delle risorse a carico dello Stato degli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria fino ad un massimo di 6 milioni di euro) ed all'articolo 6 (previsione che la cifra di 260 milioni di euro destinata alla copertura degli oneri derivanti dal mancato introito dell'ICI prima casa sia estesa anche per gli anni successivi al 2008).





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni, pur riconoscendo la positività dell'accoglimento delle richieste avanzate riguardo all'articolo 3 concernente i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche con l'eliminazione del potere sostitutivo e l'incremento delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2009 per la copertura integrale del ticket sanitario, hanno espresso parere negativo con le motivazioni contenute in un documento che hanno consegnato (All.A), sottolineando che l'emendamento alla legge finanziaria 2009 approvato dalla Camera in materia di nettizzazione dei fondi comunitari dal Patto di stabilità interno non risponde alle esigenze alla base dell'accordo del 2 ottobre 2008 tra le Regioni ed il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'ANCI ha espresso un parere articolato, esprimendo una valutazione favorevole rispetto all'articolo 2 che ha recepito almeno in parte l'accordo politico con il Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2008 ed un giudizio non favorevole sul resto del provvedimento in esame contenuto in un documento che hanno consegnato (All.B);
- l'UPI ha espresso apprezzamento per la riformulazione dell'articolo 3, pur mantenendo le perplessità rispetto all'iter che si dovrà intraprendere per definire i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
- l'UNCEM ha espresso parere negativo salvo l'accoglimento di una proposta emendativa volta al consolidamento ed alla regionalizzazione del Fondo ordinario per le Comunità montane contenuta in un documento che ha consegnato (All.C) e con la richiesta di proroga del termine del 31 dicembre per la presentazione dei bilanci delle Comunità montane;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle richieste formulate, riservandosi una approfondimento per quanto concerne l'emendamento sul tema della nettizzazione dei fondi comunitari;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui alle premesse ed al contenuto dei documenti allegati (sub A, B e C), che costituiscono parte integrante del presente atto, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le Autonomie locali" (A.S. 1083).

Il Segretario
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

h.c. 5



*Consegnato nelle
sedute del
20 novembre 2008
FF*

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DECRETO-LEGGE 154/2008 – AC 1891 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E IN MATERIA DI REGOLAZIONI CONTABILI CON LE AUTONOMIE LOCALI”

Punto 1- Elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata

Le norme contenute nel Decreto Legge, diversamente dal titolo, sono tutt'altro che di contenimento della spesa ma riguardano anche disavanzi di spesa corrente per le autonomie locali, inoltre si anticipa una parte del disegno di legge sull'attuazione dell'art. 119 della Costituzione (Federalismo fiscale) appena varato dal Consiglio dei Ministri, quella su Roma Capitale, che solo per la parte finanziaria trova la sua applicazione senza la definizione per legge dei compiti di Roma capitale.

I temi trattati dal decreto-legge in particolare riguardano:

- ❖ disposizioni sui Piani di rientro dai deficit sanitari:
 - il CdM può nominare più subcommissari con il compito di affiancare il Commissario ad acta incaricato, non ci saranno maggiori costi per lo Stato perché agli oneri connessi alla gestione commissariale la regione interessata provvede nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie. Certamente, i o il subcommissario riceverà un compenso per la prestazione effettuata e le risorse dovranno essere sottratte ad altre funzioni viceversa ci sarà un aumento di spesa;
 - in deroga a quanto stabilito nell'Intesa Stato – Regioni del marzo 2005 e in deroga dello specifico Accordo con le singole regioni può essere autorizzata l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti. L'autorizzazione all'erogazione è deliberata qualora ricorra una situazione di emergenza finanziaria tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla Regione nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale.

La norma, di fatto attraverso le deroghe supera il Tavolo tecnico di monitoraggio, quello che monitora gli adempimenti delle Regioni in disavanzo e trova fondamento nel richiamo “all'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti” che è principio valido per tutte le regioni in materia sanitaria e non solo per le regioni commissariate. Non da ultimo, da sottolineare che i provvedimenti non contengono mai norme

in favore degli enti virtuosi ma, anzi, ad essi vengono chiesti ulteriori sacrifici a salvaguardia del sistema generale. Si tratta pertanto di attuare le norme già in vigore per premiare le regioni virtuose, come ad esempio la possibilità di incremento della percentuale di erogazione dell'anticipazione sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario, dal 97% al 100%, per le regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico, (L.296/2006, art.1, comma 796, lett.d), punto 3).

❖ Risorse per le autonomie locali

- È incrementato il fabbisogno del SSN con un maggior finanziamento per il 2009 di 434 ml necessari per evitare l'applicazione del ticket sanitario di 10 euro ai cittadini. Per quanto la norma sia stata fortemente voluta dalle Regioni perché già prevista negli Accordi sul patto della salute dell'anno scorso, occorre sottolineare che le risorse per la copertura di questa spesa sono state trovate riducendo il Fondo per le Aree sottoutilizzate prevalentemente destinate alle Regioni, ovvero con un "giroconto" di risorse che di fatto creerà altri problemi finanziari alle Regioni su altro fronte.
- Anche il ristoro per le minori entrate dell'ICI per gli enti locali di 260 ml trova copertura nelle risorse del FAS, così pure il contributo per Roma (500 ml) e Catania (140 ml) deliberati dal CIPE su risorse già previste destinate a investimenti che invece potranno essere utilizzate anche per la copertura di disavanzi di spesa corrente eludendo di fatto l'ultimo comma dell'art.119 della Cost. che vieta i disavanzi di parte corrente.
Per Roma, inoltre, è previsto un ulteriore contributo straordinario di 500 ml finalizzato al rimborso di CCDDPP.
- Il Federalismo fiscale diventa il pretesto per anticipare per Roma capitale un'assegnazione dal 2010 di un contributo annuale di 500 ml in attuazione dell'art.119 Cost. senza attendere come prevede l'art.13 del DDL di attuazione dell'art.119 Cost. appena approvato dal CdM il decreto legislativo che dovrebbe definire la disciplina transitoria dell'ordinamento di Roma capitale e senza definire in anticipo gli oneri conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica e la loro determinazione specifica vanificando quanto previsto nel testo.
Da aggiungere che il contributo assegnato dal 2010 può essere utilizzato non solo per il ruolo che Roma svolge come capitale ma anche per far fronte al Piano di rientro dal disavanzo.
- Per i provvedimenti fin'ora adottati dal Governo i tagli sulle risorse FAS saranno nell'ordine del 6,29% per le Regioni del Centro Nord e



del 5,09% per il Mezzogiorno. Le Regioni ribadiscono la necessità di garanzia di certezze delle risorse secondo gli accordi già approvati in sede di Conferenza Stato – Regioni.

Relativamente alle disposizioni contenute nell'emendamento presentato al Senato all'art. 3 concernente i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, le Regioni prendono atto positivamente dell'eliminazione del potere sostitutivo da parte del Governo e dell'introduzione della previsione per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 di un'intesa in sede di Conferenza Unificata. L'accordo raggiunto con il Governo è più rispettoso del ruolo delle regioni in quanto per l'anno 2009/2010 il dimensionamento avviene secondo le regole ordinarie, con il vincolo di non superare la consistenza numerica relativa all'anno scolastico 2008/2009 mentre le intese, a decorrere dal 2010, eviteranno disagi o aumenti nei costi di gestione per i comuni.

Per quanto attiene le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, si ribadisce l'importanza che i rimborsi corrispondenti al minor gettito certificato dai Comuni compresi in tali territori siano direttamente assegnati alla Regione o Provincia autonoma, che provvederà all'attribuzione ai rispettivi Comuni secondo quanto previsto dagli Statuti speciali e relative norme di attuazione in materia di enti locali e finanza locale, tenendo comunque conto dei criteri di cui all'articolo 1, del D.L. 93/2008, come convertito dalla legge 126/2008.

Infine occorre considerare che l'emendamento al DDL Finanziaria relativo alla nettizzazione dei Fondi UE approvato alla Camera dei Deputati non risponde alle esigenze alla base dell'accordo fra le Regioni ed il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si propone pertanto di inserire il seguente emendamento all'AC 1891:

Dopo l'articolo 1 ter inserire il seguente:

art. 1- quater

Dopo il comma 5 dell'art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

5.bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5 ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato

riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

NB: Si ribadisce la richiesta di inserire nella nettizzazione prevista dall'emendamento anche i fondi del FSE.

All'articolo 2, comma 8, è aggiunto il seguente periodo:

“Le somme spettanti ai Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono assegnate a favore dei citati Enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai Comuni compresi nei loro territori nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, ai sensi del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.”

In considerazione delle suddette osservazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo,

pur riconoscendo la positività dell'accoglimento delle richieste avanzate riguardo all'articolo 3, concernente i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche con l'eliminazione del potere sostitutivo e l'incremento delle risorse del SSN per l'anno 2009 per la copertura integrale del ticket sanitario.

Roma, 20 novembre 2008



Conseguito nelle
sedute del
20 novembre 2008
BT

Conferenza Unificata

20 novembre 2008

Elenco B

Punto 1)

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria ed in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"

A seguito del passaggio al Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge n.154/2008, si elencano le principali novità introdotte, ciò che viene sostanzialmente confermato e i nodi che rimangono insoluti, anche alla luce dell'accordo del 2 ottobre scorso tra il Presidente Domenici e il Presidente Berlusconi.

Elementi positivi:

- L'**articolo 2** del decreto legge n.154/2008 (AS 1083), conferma sostanzialmente anche per l'anno 2008, le disposizioni già previste per l'anno 2007 dal decreto-legge n. 81 del 2007, che prevedono accertamenti convenzionali delle maggiori entrate ICI relative agli ex-fabbricati rurali di cui al decreto legge n.262/2006 convertito nella legge n.286/2006 (cosiddetto Decreto Visco Bersani).

Si prevede inoltre, sempre all'articolo 2, che la Conferenza Stato-città stabilisca criteri e modalità per la ripartizione di ulteriori 260 milioni di euro per l'anno 2008, (che si vanno ad aggiungere ai 2.604 milioni di Euro del 93/08) relativi alla copertura della perdita di ICI sull'abitazione principale, alla cui erogazione si provvederà con decreto del Ministero dell'Interno da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n.154 in esame. Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa delle somme iscritte nel Fondo per interventi strutturali (**articolo 6 d.l.154/08 così come modificato all'Aula Senato**).

Elementi da migliorare

Tra le modifiche rilevanti per i Comuni si segnalano alcune novità apportate al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. In particolare **all'articolo 2 quater** si prevede:

- l'anticipazione di ben due mesi (dal 30 giugno al 30 aprile) del rendiconto di gestione;
- l'anticipazione di 30 giorni del conto del tesoriere (dal 28 febbraio al 30 gennaio);
- l'anticipazione di 30 giorni dei conti degli agenti contabili interni (dal 28 febbraio al 30 gennaio).

A seguito di queste modifiche si rende necessario armonizzare i nuovi termini di presentazione del rendiconto di gestione, del conto del tesoriere e degli agenti contabili con la data di presentazione della certificazione del mancato gettito ici prima casa, od oggi fissato al 30 aprile. Si propone di anticipare la certificazione del mancato gettito ici prima casa al 28 febbraio.

Altre modifiche:

- modifiche il testo unico in tema di parametri di deficitarietà strutturali, chiamandoli parametri gestionali;
- i certificati ai conti consuntivi devono essere firmati anche dai revisori dei conti.
- le dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'ICI derivante dai fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'Interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale.
- è prevista, tra l'altro, la reintroduzione, per l'anno 2009, dei trasferimenti erariali in favore dei piccoli Comuni e delle Unioni di Comuni, così come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
- L'articolo 5 assegna a Roma capitale un contributo ordinario di **500 milioni di Euro** per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria (ai sensi del DL 112/2008). Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica integrato di 500 milioni di euro

Problemi non risolti:

- Non è previsto per l'anno 2008, in nessun documento ufficiale, ciò che costituiva uno dei punti fondamentale dell'accordo del 2 ottobre sopra menzionato, tra Governo ed ANCI, relativamente agli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria per l'ICI rurale a carico dello Stato (fino ad un massimo di 6 milioni di euro);
- Integrazione totale del minore gettito ICI prima casa ai sensi del decreto legge 93/2008, che IFEL, in via prudenziale, stima in 3.300 milioni di euro.





Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Consegnato nelle
sedute del
20 novembre 2008
FF

MEMORIA UNCEM

sul DDL di conversione del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 recante
“Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le Autonomie locali”(atto Camera n. 1891)

Conferenza Unificata - Roma, 20 novembre 2008

Con riferimento al disegno di legge in titolo, l'UNCEM richiede al Governo di affrontare subito con un puntuale comune approfondimento la grave situazione finanziaria in cui si trovano attualmente le Comunità montane, a causa dei tagli operati al Fondo statale di parte corrente delle Comunità montane dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge n. 133/2008, di conversione del DL n. 112/2008.

Al fine dell'adeguato esame della problematica, forniamo un excursus sull'evoluzione della consistenza del Fondo ordinario erariale delle Comunità montane, a partire dall'annualità 2008 fino alla proiezione al 2011 a legislazione vigente.

Nel 2008, il Fondo erariale di parte corrente delle Comunità montane ha subito un taglio di circa il 21% rispetto all'ammontare del 2007, inclusa la riduzione del 3,27% (circa 3 milioni di euro) quale quota parte del concorso delle Comunità montane alla riduzione dei “costi della politica” degli enti locali (per complessivi 313 milioni di euro) recata dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 31).

Nel 2009, il Fondo ordinario delle Comunità montane avrebbe dovuto scendere a soli 120 milioni di euro, in applicazione dell'ulteriore taglio pari a 33,4 milioni di euro (per complessivi 66,8 milioni di euro nei due esercizi finanziari 2008 e 2009) recato dalla medesima legge finanziaria 2008 all'art. 2, comma 16. Invece, il DL n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 (Art. 76, comma 6/bis) ha inaspettatamente decretato un ulteriore taglio pari a complessivi 90 milioni di euro nel triennio 2009-2011, in ragione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Nel 2009 il Fondo sarà quindi pari a soli 90 milioni di euro, per scendere a 40 milioni nel 2010 (viene infatti meno anche il contributo di 20 milioni di euro l'anno per il triennio 2007-2009 di cui alla legge finanziaria 2007) e ai restanti 10 milioni complessivi nel 2011. Cioè, il sostanziale azzeramento del medesimo.

Questa la dotazione del Fondo ordinario delle Comunità montane negli ultimi anni:

2001: 340,562 miliardi di lire
2002: 171,861 milioni di euro
2003: 179,730 milioni di euro
2004: 178,827 milioni di euro
2005: 170,175 milioni di euro
2006: 169,733 milioni di euro
2007: 189,588 milioni di euro
2008: 154,177 milioni di euro
2009: 90 milioni di euro
2010: 40 milioni di euro
2011: 10 milioni di euro

(FONTE: UNCEM, Ministero dell'Interno, Ministero dell'economia e delle finanze)

Il risultato è che la generalità delle Comunità montane non è in grado di chiudere i bilanci, rischiando di fatto il dissesto finanziario e il conseguente scioglimento dell'ente.

Eppure, da uno studio sui bilanci consuntivi 2005 delle Comunità montane, raffrontato con quelli di Comuni e Province, risulta che sono le Comunità montane a presentare performance migliori: 50,2% quota di spese d'investimento a fronte di un 49,8% di spese di parte corrente (quest'ultima voce è 60,7% per le Province e 58,3% per i Comuni). Le Comunità montane, a finanza totalmente derivata, a fronte dei citati trasferimenti erariali erogano numerosi servizi associati per oltre 10 milioni di cittadini e generano un volume di investimenti per oltre 2 miliardi di euro, grazie alla loro capacità di inserirsi nei circuiti finanziari regionali ed europei.

Sulla base di alcuni dati acquisiti dagli enti associati - nella fase di verifica degli equilibri di bilancio al 30-9-2008, anche nella proiezione triennale - forniamo alcuni esempi emblematici dei devastanti effetti che il taglio dei finanziamenti erariali ordinari disposti dalla finanziaria 2008 e dal DL 112/2008 produrrà sui bilanci delle Comunità montane sin dal 2009, determinando un generalizzato stato di dissesto finanziario irrimediabile, a meno del ripristino immediato di risorse.

In Veneto, per il complesso delle Comunità montane si passa dai 5,244 milioni di euro di dotazione ordinaria nel 2007 a soli 537.000 euro. La CM Valle del Boite, ad esempio, si vede ridotto il fondo erariale di parte corrente da 216.000 euro del 2007 a 22.000 nel 2009.

In Emilia Romagna, analogamente, si passa da un monte risorse ordinarie pari a 6,024 milioni di euro del 2007 a soli 673.000 euro, con casi quali quelli della CM Valle del Marecchia (da 130.000 euro nel 2007 a poco più di 6.000 nel 2009); della CM Appennino forlivese (da 303.000 euro a soli 31.000 euro); della CM del Frignano (da 514.000 euro a 65.500 euro) e così via.

Nelle Marche, Comunità montane quali quelle del Tronto (riduzione complessiva da 324.000 euro a 57.000) o quella dei Sibillini (da 292.000 euro a 51.000) dovranno dichiarare il dissesto dal 1° gennaio 2009 come tutte e 9 le Comunità montane della Regione, e i Presidenti-Commissari, che ben avrebbero speso le loro energie per immaginare il nuovo percorso a cui le rinnovate Comunità montane sono chiamate, non intendono certo accettare di diventare Commissari-liquidatori.

La drammatica situazione prospettata non si ritiene affrontabile nell'immediato se non con una **"norma ponte" di finanziamento erariale ordinario per le Comunità montane**, che recuperi almeno parte dei tagli operati nell'anno 2008, disponendo contestualmente la regionalizzazione del fondo di parte corrente sulla base di criteri da definirsi con le Regioni, in modo da poter scongiurare un generalizzato dissesto degli enti e affrontare convenientemente il periodo transitorio prima dell'entrata a regime del federalismo fiscale, momento dal quale si dovrebbe consolidare nelle singole realtà territoriali la dotazione finanziaria di parte corrente delle riformate Comunità montane in relazione alle effettive funzioni comprensoriali esercitate.

Sulla base di quanto illustrato, e in considerazione della necessità di intervenire con urgenza al fine di trovare una appropriata soluzione che scongiuri il collasso di tutto il sistema, **l'UNCCEM esprime parere negativo sul provvedimento in esame, salvo l'accoglimento della proposta emendativa che segue:**

Proposta normativa, da inserire nel ddl di conversione del DL 154/08, per il consolidamento e la regionalizzazione del Fondo ordinario Comunità montane.

dopo l'art. 2, inserire il seguente articolo:

“Art. 2-
(Comunità montane)

1. All'art. 76, comma 6-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:
“I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009.”
2. A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008.

Motivazione: A legislazione vigente, il Fondo ordinario delle CM per il 2009 sarà pari a: [154 mln – 33,4 mln (Fin. 2008) – 30 mln (DL 112)] = circa 90 milioni di euro; per poi perdere 20 mln (ultima annualità incremento Fin. 2006) + 30 mln nel 2010 e ulteriori 30 mln nel 2011.

L'emendamento è volto:

- al comma 1, a limitare al solo 2009 il taglio ulteriore a quello stabilito dalla legge Finanziaria 2008, disposto dal DL 112/08 (90 mln di euro per il triennio 2009-2011 in ragione di 30 mln di euro annui);
- al comma 2, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, a disporre il consolidamento del Fondo ordinario delle CM e la sua regionalizzazione, con la previsione di specifica intesa in sede di Conferenza Unificata volta a determinare con rinnovati criteri i singoli plafond regionali.

